



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO  
Provincia di Trento

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERA N.7

DEL 12/02/2019

**ORIGINALE**

**OGGETTO:** Imposta Immobiliare Semplice (IMIS). Approvazione modifiche agli artt. 4, 5 e 8 del Regolamento comunale.

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 20.00 nella sala comunale si è riunito in seduta pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Signori Consiglieri:

	Pres.	Assente ingiust.		Pres.	Assente ingiust.
1) Aldrighetti Corrado			2) Betalli Francesco		
3) Calliari Alessandro	X		4) Dalfovo Michele		
5) Devigili Francesco	X		6) Girardi Christian	X	
7) Girardi Luca	X		8) Lazzeri Renzo	X	
9) Martinatti Sara	X		10) Mazzoni Paolo	X	
11) Merlo Nicola	X		12) Pellegatti Matteo	X	
13) Rossi Luigi	X		14) Somadossi Nicola	X	
15) Tait Andrea	X		16) Vedovelli Konrad	X	
17) Viola Danilo			18) Weber Liliana	X	

Assiste, il Segretario generale LUCIANO FERRARI.

Il Presidente del Consiglio CALLIARI ALESSANDRO, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Approvazione modifiche agli artt. 4, 5 e 8 del Regolamento comunale.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

con deliberazione n. 11 del 19.03.2015, il Consiglio comunale, avvalendosi della potestà regolamentare prevista in materia di IM.I.S., ha approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta, istituita con L.P. 14/2014, quale tributo proprio dei Comuni in sostituzione delle componenti I.MU.P. e T.A.S.I. della IUC (Imposta Unica Comunale).

All'art. 4 del Regolamento sono individuate le esenzioni d'imposta. Oltre alle fattispecie previste per legge e riprese nel regolamento per ragioni di chiarezza e conoscibilità da parte dei contribuenti, è stata prevista, al comma 2, l'esenzione facoltativa di cui all'art. 8, comma 2 lett. c) della L.P. n. 14/2014 relativa agli immobili posseduti dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.), riconosciute come tali secondo le modalità di legge.

Successivamente, con deliberazioni n. 6 del 15.02.2016, n. 9 del 21.02.2017 e n. 4 del 19.02.2018, il Consiglio comunale ha apportato alcune modifiche al Regolamento, necessarie soprattutto per adeguare la disciplina regolamentare alle disposizioni di legge in evoluzione, ed opportune per definire in modo più puntuale la portata delle fattispecie agevolative già previste.

Tra queste, si rileva la modifica all'art. 5 del Regolamento, laddove, con deliberazione di Consiglio n. 9 del 21.02.2017 è stato introdotto il comma 2 bis), che disciplina l'applicazione dell'aliquota agevolata nei casi di abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti. Il comma recita: *"Può essere deliberata un'aliquota agevolata, comunque in misura inferiore all'aliquota stabilita per le abitazioni principali, per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'agevolazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con contratto di comodato registrato. L'agevolazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. ...omissis...."*

La norma provinciale IM.I.S., infatti, all'art. 8, comma 2, lett. b), consente ai Comuni la possibilità di assimilare ad abitazione principale o, in alternativa stabilire aliquote ridotte entro i limiti stabiliti dall'art. 5, comma 6, lett. a), l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale. La presente assimilazione può essere estesa anche agli affini del medesimo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato, l'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare.

Di conseguenza è stato modificato l'art. 7, con l'introduzione dell'obbligo di presentare al Comune una comunicazione per riconoscere l'agevolazione di cui al comma 2 bis dell'art. 5.

L'Amministrazione comunale intende ora intervenire sulle suddette materie, abrogando il comma 2 dell'art. 4 (*esenzioni ed esclusioni d'imposta*), e modificando il comma 2 bis) dell'art. 5 (*Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni*).

Nello specifico, relativamente all'esenzione di cui al comma 2 dell'art. 4, si precisa che la L.P. 21/2015, introducendo il comma 6 ter all'art. 14 della L.P. 14/2014, ha previsto, fino all'anno d'imposta 2019, una nuova esenzione in favore delle Cooperative Sociali e delle ONLUS. In base agli accordi sottoscritti in sede di Protocollo in materia di Finanza Locale, trattandosi di esenzione obbligatoria per legge non rimessa all'autonomia impositiva facoltativa dei Comuni, il minor gettito

da essa derivante viene posto a carico del bilancio della Provincia e non di quello dei Comuni (come accade, invece, per le agevolazioni autonomamente deliberate dalle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.P. 14/2014).

Si ritiene pertanto di abrogare l'esenzione facoltativa di cui al comma 2 dell'art. 4, ritenendo al momento soddisfacente l'esenzione di legge in favore degli immobili posseduti dalle Cooperative Sociali e delle Onlus che svolgono con modalità commerciali le attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del D. L.vo n. 504/1992.

Per quanto riguarda, invece, la modifica del comma 2 bis dell'art. 5, si intende aumentare il grado di parentela nei casi di comodato gratuito e di concedere, quindi, l'aliquota agevolata per le unità abitative concesse dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale.

Il comma 2 bis dell'art. 5 viene, quindi, così riformulato:

#### **Art. 5 "Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni"**

*2 bis) Può essere deliberata un'aliquota agevolata, comunque in misura non inferiore all'aliquota stabilita per le abitazioni principali, per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il **secondo** grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'agevolazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui all'art. 7. L'agevolazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'agevolazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7."*

Oltre alle modifiche sopraindicate, si rende necessario cogliere questa occasione per intervenire anche sull'articolo 8 del Regolamento IM.I.S. "Versamento e riscossione ordinaria". Prevedendo a breve l'attivazione obbligatoria di sistemi di pagamento elettronici, con i quali il cittadino potrà effettuare pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, anche di tributi e tasse, si ritiene opportuno aggiornare la norma regolamentare prevedendo la competenza della Giunta comunale nell'individuazione di ulteriori strumenti alternativi e diversi dal modello denominato F24.

Trattasi, dunque, di aggiungere il comma 1 bis) all'art. 8 del Regolamento, che sarà così formulato:

#### **Art. 8 "Versamento e riscossione ordinaria"**

*1 bis) La Giunta comunale potrà individuare ulteriori strumenti alternativi di versamento. In tal caso, in occasione dell'invio dei modelli di cui al successivo comma 6, i contribuenti dovranno essere tempestivamente informati".*

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di abrogare il comma 2 dell'art. 4 "Esenzioni ed esclusioni d'imposta", di modificare il comma 2 bis) dell'articolo 5 relativo alle "Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni" e di aggiungere il comma 1 bis) dell'articolo 8 relativo al "Versamento e Riscossione ordinaria".

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO di procedere con le suddette modifiche agli artt. 4 , 5 e 8 al Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice;

DATO atto che le modifiche al regolamento trovano applicazione dall'01.01.2019 in quanto adottate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019 fissato il 31.03.2019, giuste disposizioni di cui all'art. 52, comma 16 della L. n. 388/2000, di cui all'art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006 e di cui all'art. 8, comma 3 della L.P. 14/2014;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 73 dd. 27.3.2018, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2018/2020 e dato atto che il Piano, relativamente alle competenze ed all'organizzazione generale degli uffici, vige fino all'approvazione del successivo o fino all'assunzione di eventuali altri provvedimenti modificativi;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

DATO atto che il presente non è atto di gestione e che dunque non rientra nella competenza dei funzionari;

VISTI i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

*Firmato digitalmente: Il Responsabile del ufficio Entrate sig.ra Donatella Luzzi;*

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; , attestando altresì la copertura finanziaria della spesa

*Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Programmazione e Finanze – Elisabetta Brighenti;*

CON voti favorevoli unanimi (14), espressi per alzata di mano, e resi separatamente (favorevoli 14 ) con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente,

## D E L I B E R A

1. di approvare per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti modifiche agli artt. 4, 5 e 8 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.):

\* abrogazione del comma 2 dell'art. 4, che risulta così riformulato:

### **Art. 4 Esenzioni ed esclusioni d'imposta**

1. Sono esenti, ovvero escluse dall'ambito di applicazione, le fattispecie di cui all'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 2014.
2. *[Ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 460 del 1997 si considerano esenti gli immobili posseduti dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) riconosciute come tali secondo le modalità di legge.]*
- 2 bis) A partire dall'anno d'imposta 2016, sono esenti gli immobili derivanti dalle demolizioni di fabbricati rientranti esclusivamente nelle fattispecie urbanistiche di cui all'art. 111 della L.P. 15/2015, escluso il periodo di esecuzione dei lavori di edificazione, durante il quale sono considerati come terreno edificabile.

\* modifica del comma 2 bis) dell'art. 5, che risulta così riformulato:

## **Art. 5 "Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni"**

*2 bis) Può essere deliberata un'aliquota agevolata, comunque in misura non inferiore all'aliquota stabilita per le abitazioni principali, per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il **secondo** grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'agevolazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui all'art. 7. L'agevolazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'agevolazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7."*

\* introduzione del comma 1 bis) dell'art. 8, che risulta così riformulato:

## **Art. 8 "Versamento e riscossione ordinaria"**

*1 bis) La Giunta comunale potrà individuare ulteriori strumenti alternativi di versamento. In tal caso, in occasione dell'invio dei modelli di cui al successivo comma 6, i contribuenti dovranno essere tempestivamente informati".*

2. di dare atto che, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, le modifiche del Regolamento di cui al punto 1), trovano applicazione dal 1° gennaio 2019;
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge che disciplinano il tributo in parola;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui all'art. 13, commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
  - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

DL/pt

Letto approvato, sottoscritto

IL PRESIDENTE

Alessandro Calliari

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Luciano Ferrari

f.to digitalmente

